


VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO

DOSE ESTERNA



EFFETTI



DOSE INTERNA



**MONITORAGGIO
AMBIENTALE**

**MONITORAGGIO
BIOLOGICO**

**SORVEGLIANZA
SANITARIA**

Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Scopi della Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza Sanitaria ha **2 scopi** principali:

1. Fare diagnosi di **malattia professionale**
2. Non far fare ad un soggetto a rischio un lavoro che potrebbe peggiorare il suo stato di salute (es. un soggetto con epatopatia non potrà lavorare a contatto con i solventi).

Principali normative

- 1956 D.P.R. 303
- 1964 D.P.R. 185
- 1991 Dlgs 277
- 1994 Dlgs 626
- 2008 Dlgs 81

D.P.R. n. 303 del 19 Marzo 1956

La *tabella* allegata all'art. 33 indicava:

1. Le cause di rischio (*n. 57*);
2. Le lavorazioni o categorie di lavoratori per cui sussisteva l'**obbligo** di sorveglianza sanitaria;
3. La **periodicità** delle visite mediche (*immediata, mensile, trimestrale, semestrale, annuale*).

D.P.R. n. 303 del 19 Marzo 1956

11. Piombo, leghe e composti.	Lavoratori addetti	Trimestrale
	a) alla produzione del piombo;	Id.
	b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	Id.
	c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di mastici;	Id.
	d) alla fabbricazione di lamine, tubi, profetili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; alla cerata e al ricupero dei materiali piombiferi;	Id.
	e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; alla asportazione di verniciature piombifere;	Semestrale
	f) alla composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);	Trimestrale
	g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;	Id.
	h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori;	Id.
	i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;	Id.
	l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;	Id.
	m) alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero;	Id.
	n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche;	Id.
	o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo;	Semestrale
	p) alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla verniciatura dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo;	Trimestrale
	q) alle operazioni di polimento con o su materiali piombiferi;	Id.
	r) all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie ed altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere);	Semestrale
	s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;	Id.
	t) alla produzione della gomma, gutta-perga ed ebanite (limitatamente alle operazioni di miscela con composti di piombo);	Id.
	u) alla lavorazione della gomma piombifera.	Id.

D.P.R. n. 185 13/02/1964

E' la **prima legge della Repubblica che ha preso in considerazione i sanitari**

**esposti a rischio da **RADIAZIONI
IONIZZANTI****

DECRETO LEGISLATIVO

15 Agosto 1991

**“PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO
I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE
AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
DURANTE IL LAVORO”**

Recepimento Direttive CEE:

Rischi:

- **Piombo (n. 82/605)**
- **Amianto (n. 83/477)**
- **Rumore (n. 86/188)**

DECRETO LEGISLATIVO

19 SETTEMBRE 1994 n° 626

Con questa legge avviene un passaggio molto importante, perchè prende in considerazione **TUTTE** le attività lavorative, mentre prima era considerata solo l'industria.

I nuovi rischi considerati sono:

- **biologico**
- **movimentazione manuale dei carichi (MMC)**
- **esposizione a videoterminale (VDT)**
- **agenti cancerogeni**

TESTO UNICO

SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO

D.lgs n.81/2008

DECRETO LEGISLATIVO

9 APRILE 2008 N. 81

Sostituisce ed abroga il 626/94, il DPR 547/55, il DPR1664/56, il Dlgs 494/96, il Dlgs n.187/05, gli articoli 2,3,5,6,7, del Dlgs n.123/07.

Introduce un nuovo rischio: lo stress lavoro-correlato.

Il D.lgs n.81/2008

- **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2008**
- **entrato in vigore il 15 maggio 2008**
- **costituito da oltre 300 Articoli, 13 Titoli e 51 Allegati**

II DLGS n. 81/2008

- **Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente**
 - 1. Per svolgere le funzioni di **medico competente** è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:**
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

II DLGS n. 81/2008

- **Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente**
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d*), *sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari* da definire con apposito Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*.

II DLGS n. 81/2008

- **Art 41 – Sorveglianza Sanitaria**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva**
- b) visita medica periodica**
- c) visita medica su richiesta del lavoratore**
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione**
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva**
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro**

II DLGS n. 81/2008

VISITA MEDICA PREVENTIVA intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

II DLGS n. 81/2008

VISITA MEDICA PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.

Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

Il DLGS n. 81/2008

VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.

Il DLGS n. 81/2008

VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico, cancerogeno, da radiazioni ionizzanti e biologico per agenti biologici gruppi 3 e 4).

VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA; le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai **sessanta giorni** continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

II DLGS n. 81/2008

- **Art 41 – Sorveglianza Sanitaria**

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di **alcol dipendenza e di **assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti**.**

II DLGS n. 81/2008

- **Art 41 – Sorveglianza Sanitaria**
- 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.**

II DLGS n. 81/2008

- **Art 41 – Sorveglianza Sanitaria**

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

Il DLGS n. 81/2008

- **Art 41 – Sorveglianza Sanitaria**

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso **RICORSO, entro TRENTA GIORNI dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.**

Ricorso

Il ricorso è frequente da parte dei lavoratori delle aziende sanitarie.

La causa più frequente della non condivisione del giudizio di idoneità è il mal di schiena.

FIGURE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

- **Datore di lavoro**
- **Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**
- **Medico Competente**
- **Responsabile dei lavoratori per la sicurezza**

DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione in quella realtà in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente cui spettano i poteri di gestione, individuato dal vertice delle singole amministrazioni, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- *Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni*
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici **corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.**

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

**Persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro**

ALTRE FIGURE DEL D.lgs 81/2008

- **Lavoratore**
- **Dirigente**
- **Preposto**
- **Addetto al servizio di prevenzione e protezione**

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

DIRIGENTE (novità)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e vigilando su di essa

PREPOSTO (novità)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (novità)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l